

PROTOCOLLO D'INTESA

tra

la **PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ASTI**, rappresentata dal Procuratore della Repubblica
Dott. Giorgio Vitari

e il **CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI PRESSO IL TRIBUNALE DI ASTI** rappresentato dal Presidente
Avv. Giorgio Todeschini

*** ** * ** ***

Premesso

-che il Decreto Legge 12/09/2014 n. 132, intitolato: "Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile", così come modificato dalla Legge di conversione 10/11/2014 n. 162, all'art. 6, ha introdotto l'istituto della "Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio";

- la norma prevede che la convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio;

- inoltre è previsto che in mancanza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita è trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente il quale, quando non ravvisa irregolarità, comunica agli avvocati il nullaosta per gli adempimenti ai sensi del comma 3;

-che è altresì previsto che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al Procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale, quando ritiene che

l'accordo risponde all'interesse dei figli, lo autorizza. Quando ritiene che l'accordo non risponde all'interesse dei figli, il Procuratore della Repubblica lo trasmette, entro cinque giorni, al Presidente del Tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo. All'accordo autorizzato si applica il comma 3;

- che la Procura della Repubblica di Asti e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati presso il Tribunale di Asti, proseguendo nello spirito di collaborazione esistente ritengono, anche in previsione dello sviluppo delle convenzioni assistite in materia di separazione e di divorzio che sia sicuramente utile un protocollo d'intesa che disciplini la materia, anche al fine di velocizzare l'iter necessario e di avere delle modalità condivise in materia;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

- 1) L'accordo di cui all'art. 6 comma 1 L.162/2014 dovrà essere sottoscritto dalle parti e da almeno un avvocato per parte;

gli avvocati, nell'accordo, così come previsto dall'art. 6, comma 3 della L. 162/2014, dovranno dare atto :

- di aver tentato di conciliare le parti;
- di averle informate della possibilità di esperire la mediazione familiare;
- di averle informate, in caso di presenza di figli minori, dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori;

gli avvocati, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma d, L. 162/2014, dovranno certificare l'autenticità delle firme e la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.

- 2) Unitamente all'accordo dovrà essere depositata, presso la Procura della Repubblica, una scheda redatta secondo il "fac simile" allegato al presente protocollo da intendersi quale richiesta alla Procura della Repubblica di nulla osta o di autorizzazione ex art. 2 L. 162/2014, nonché i seguenti documenti:

in caso di separazione:

- Estratto per riassunto dell'atto di matrimonio (che rilascerà il Comune presso il quale è stato celebrato il matrimonio);
- Stato di famiglia e certificato di residenza di entrambi i coniugi;

in caso di divorzio:

- Estratto per copia integrale dell'atto di matrimonio (che rilascerà il Comune ove il matrimonio è stato celebrato);
- Stato di famiglia e certificato di residenza di entrambi i coniugi;
- Copia autentica del provvedimento di separazione che potrà essere:
 - *verbale di separazione consensuale con decreto di omologa oppure
 - *copia autentica della sentenza di separazione giudiziale con attestazione di passaggio in giudicato unitamente a copia autentica del verbale di udienza



- Presidenziale che ha autorizzato i coniugi a vivere separati oppure
- *copia autentica dell'accordo di separazione oggetto di negoziazione assistita, oppure
 - *copia autentica dell'accordo di separazione concluso e certificato dell'Ufficiale di Stato Civile (ex art. 12 Legge 162/2014);

In caso di modifica delle condizioni di separazione o divorzio:

- Stato di famiglia e certificato di residenza di entrambi i coniugi;

se la modifica riguarda le condizioni di separazione :

- Copia autentica del provvedimento di separazione che potrà essere:
 - *verbale di separazione consensuale con decreto di omologa oppure
 - *copia autentica della sentenza di separazione giudiziale con attestazione di passaggio in giudicato oppure
 - *copia autentica dell'accordo di separazione oggetto di negoziazione assistita, oppure
 - *copia autentica dell'accordo di separazione concluso e certificato dell'Ufficiale di Stato Civile (ex art. 12 Legge 162/2014);

se modifica riguarda le condizioni di divorzio:

- Copia autentica del provvedimento di divorzio che potrà essere:
 - *copia autentica della sentenza di divorzio con attestazione di passaggio in giudicato oppure
 - *copia autentica dell'accordo di divorzio oggetto di negoziazione assistita, oppure
 - *copia autentica dell'accordo di divorzio concluso e certificato dell'Ufficiale di Stato Civile (ex art. 12 Legge 162/2014).

In tutti i procedimenti, siano essi di separazione o di divorzio o di modifica delle condizioni l'accordo dovrà contenere la disciplina dell'affidamento dei figli minori (che dovrà essere generalmente condiviso, salvo eccezioni che dovranno essere documentate e motivate); inoltre l'accordo dovrà contenere l'indicazione del contributo al mantenimento del/dei minore/;

in caso di presenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente o maggiorenni portatori di handicap grave dovrà essere prodotta:

- la dichiarazione dei redditi (o la dichiarazione sostitutiva autenticata dal Comune) di ciascuno dei coniugi relativa agli ultimi tre anni ed una **illustrazione sintetica della situazione reddituale e degli immobili in proprietà**

mentre in caso di presenza di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, dovrà essere prodotta:

- la certificazione sanitaria comprovante l'incapacità o l'handicap grave;


- 2)** L'accordo, contenente le sottoscrizioni in originale delle parti e degli avvocati, unitamente alla scheda riassuntiva e ai documenti necessari, dovrà essere depositato presso la Segreteria del Procuratore della Repubblica.




- 3) Il ricorso, il nulla osta o l'autorizzazione all'accordo saranno comunicati dalla Procura della Repubblica agli indirizzi PEC degli avvocati indicati nella scheda riassuntiva depositata con l'accordo ; l'originale rimarra' depositato agli atti della Procura ed annotato in apposito registro di comodo .
- 4) Dalla data di ricevimento della PEC di cui al punto che precede, contenente anche il provvedimento integrale del Procuratore della Repubblica, decorrerà per gli avvocati il termine di dieci giorni di cui all'art. 6, comma 3 L. 162/2014 per la trasmissione dell'accordo all'Ufficiale di Stato Civile.
- 5) Il Presente protocollo sarà pubblicato sui siti istituzionali della Procura della Repubblica e del Consiglio dell'Ordine.

Asti, 23 aprile 2015.

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Asti



Il procuratore della Repubblica in Asti



SCHEDA RIASSUNTIVA DELL'ACCORDO RAGGIUNTO A
SEGUITO DI CONVENZIONE ASSISTITA, LEGGE
10/11/2014 n. 162

Tra.....; C.F.

Avvocato Pec:

E; C.F.

Avvocato Pec:

Data accordo:

OGGETTO:

Separazione

Divorzio:

Cessazione effetti civili del matrimonio;

Scioglimento del matrimonio;

Modifica delle condizioni:

di separazione;

di divorzio;

PRESENZA DI FIGLI:

minorenni

maggiorenni incapaci;

maggiorenni economicamente non autosufficienti;

maggiorenni portatori di handicap grave;

presenza di patti di trasferimento patrimoniale;

assenza di patti di trasferimento patrimoniale;

Si chiede all'Ill.mo Sig. Procuratore della Repubblica il nulla osta/l'autorizzazione
all'accordo allegato alla presente che viene depositato presso la Procura della
Repubblica di Verbania in data, dall'Avv.